



ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA

Bari, 13 gennaio 2017
Prot.: Circ/89/98

CIRCOLARE N° 89

Ai Geologi della Puglia
Loro Sedi

Aggiornamento Professionale Continuo: conclusione triennio 2014-2016 - certificazione APC

Egregio/a collega,

il 31 dicembre 2016 si è concluso il triennio per l'Aggiornamento Professionale Continuo.

Ai sensi del vigente Regolamento APC (scaricabile al seguente link: <http://www.geologipuglia.it/apc/normativa/>), approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con delibera del 05/10/2013, gli iscritti sono tenuti a presentare al Consiglio dell'Ordine della Puglia richiesta di riconoscimento dell'APC svolto fino al 31/12/2016, compilando il modello [Mod. APC 2014-2016](#) disponibile sul sito dell'Ordine ed allegato alla presente circolare. Il Regolamento ha confermato l'assolvimento della formazione obbligatoria, nel triennio 2014/2016, con 50 crediti APC.

Si coglie l'occasione per ricordare le principali novità del regolamento che è entrato in vigore il 1 gennaio 2014 e che saranno valide anche per il triennio 2017-2019:

1. L'APC è obbligatoria, salvi i casi di esonero, per tutti gli iscritti all'**Albo Unico Nazionale**, nel quale, a fini apc, confluiscono gli iscritti all'Albo Professionale e all'Elenco Speciale sez. A, B (gli iscritti possono presentare al Consiglio dell'Ordine della Puglia richiesta di esonero dell'APC per il triennio 2017-2019, compilando il modello [Mod. Esonero Totale APC 2017-2019](#) e [Mod. Esonero Parziale APC 2017-2019](#) disponibile sul sito dell'Ordine ed allegato alla presente circolare).
2. L'esonero APC è concesso:
 - a. Nei casi di **gravidanza**, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico specialista, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell'Ordine della Puglia entro 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegazione della documentazione medica attestante il periodo di gravidanza.
 - b. Nei casi di **maternità o paternità**, fino ad un massimo di due anni, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla nascita del figlio, con allegazione della documentazione attestante la maternità o paternità.
 - c. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 **entro il 31 gennaio** del primo anno del triennio di formazione, hanno dichiarato al Consiglio dell'Ordine di **non esercitare attività professionale**, in forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività nel successivo triennio.
 - d. Nel caso di soggetti che subiscano un **intervento chirurgico invalidante**, seppur parzialmente e/o temporaneamente, o risultino affetti da malattia grave, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, con allegazione della documentazione medica attestante la patologia.
 - e. Nel caso di **assenza dall'Italia** per un periodo continuativo superiore ad **un anno**, previa

presentazione di una richiesta al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dal rientro in Italia, con allegazione della documentazione che attesti il periodo di espatrio.

- f. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 **entro il 31 gennaio** del primo anno del triennio di formazione, dichiarino di svolgere la loro **attività in via esclusiva all'estero** e di non avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero.
- g. Nel caso in cui l'iscritto, **a causa di gravi e oggettivi impedimenti**, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, sia impossibilitato a svolgere l'APC. In tali circostanze, l'iscritto deve darne, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, motivata comunicazione al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza, che valuta la richiesta di esonero e la documentazione comprovante l'impedimento.

Rispetto al regolamento del 1° e 2° triennio di formazione **non è prevista la concessione di esonero per anzianità** (iscritti che hanno superato i 65 anni).

Per i casi di esonero il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al lasso di tempo in cui si è verificato l'impedimento. La documentazione comprovante le cause dell'esonero dovrà, pertanto, riportare la data di inizio e di fine periodo.

È istituita la **certificazione APC**, ovvero l'attestato, rilasciato con cadenza triennale, dell'avvenuto aggiornamento. Le comunicazioni relative alla certificazione APC e quest'ultima vengono protocollate e registrate, sia dal CNG sia dall'Ordine della Puglia, su apposito registro. La certificazione APC costituirà elemento necessario per la designazioni, da parte dell'Ordine Regionale e del CNG, per la formazione di commissioni interne o esterne agli Ordini. Inoltre, gli iscritti potranno liberamente richiamare la certificazione APC nei curricula professionali, da utilizzare nell'eventuale partecipazione a bandi di gara. Gli iscritti titolari della certificazione APC potranno stampare il logo apposto sulla propria carta da lettere e biglietti da visita, o riprodurlo sul proprio sito internet.

La comunicazione dei crediti formativi acquisiti è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo Unico Nazionale e deve essere inviata a mezzo PEC (presidente.orgpuglia@epap.sicurezza postale.it), o tramite Raccomandata o consegnata direttamente alla segretaria dell'Ordine dei Geologi della Puglia **entro il 1° Marzo del 2017**, (articolo 8 comma 1 del Regolamento APC) compilando la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al modello [Mod. APC 2014-2016](#) disponibile sul sito dell'Ordine dei Geologi Puglia ed allegato alla presente circolare. Gli attestati e gli altri documenti che dimostrano il conseguimento dei crediti non devono essere inviati all'Ordine Regionale ma conservati dall'iscritto. L'Ordine Regionale, a campione, potrà richiedere l'invio di copia delle attestazioni.

Tutte le dichiarazioni, rese secondo i modelli predisposti dall'Ordine, dovranno essere sottoscritti con firma autografa ed accompagnati da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si ricorda che nel caso di dichiarazioni mendaci trova applicazione il DPR 445/2000.

La comunicazione è obbligatoria, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti. Il mancato invio entro i termini previsti equivale a non avere ottemperato all'obbligo normativo ai fini dell'Aggiornamento Professionale Continuo e comporta la sospensione d'ufficio fino ad adempimento.

Il Coordinatore APC
Geol. Davide BONORA

Il Presidente
Geol. Salvatore VALLETTA